

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

NORME ATTUATIVE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO / CINERARIE NELLA NUOVA CAPPELLA

COMUNALE

(deliberazioni di G.C. n. 100/2019 e n. 111/2019)

ART 1

OGGETTO

1. La presente normativa disciplina le concessioni di loculi e cellette ossario / cinerarie destinati alle sepolture private nella nuova cappella del cimitero comunale in esecuzione delle norme previste al titolo III del Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 04/03/2014.

ART 2

CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Le aree e i loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti a regime di demanio pubblico ex art. 824 del Codice Civile, pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

2. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né consentire l'uso a soggetti diversi dal defunto per cui è stata chiesta la concessione.

ART. 3

TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture private nella cappella comunale afferiscono a **loculi, ossari e nicchie per urne cinerarie / cellette, complete di lapide funeraria portafiori e lampada votiva.**

2. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue, e nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

a) **loculi: 20 anni;**

b) **cellette ossario / cinerarie: 99 anni.**

ART. 4

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULI E CELLETTE

1. La concessione di sepoltura individuale è rilasciata ai sensi dell'art. 48 del citato Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 04/03/2014.

ART. 5

MODALITA' E CRITERI DI CONCESSIONE DI LOCULI INDIVIDUALI

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile online sul sito istituzionale ovvero in formato cartaceo presso U.R.P..

2. A maggior chiarimento del comma 5 del richiamato art. 48 del Regolamento, si precisa che l'assegnazione avviene per ordine progressivo di presentazione dell'istanza di concessione cimiteriale. Si procederà assegnando sulla base del tipo scelto dal richiedente (riferito al prezzo indicato nell'allegato "A") e progressivamente al numero che contraddistingue il loculo o ossario come indicato nell'allegato "B". "I loculi n. 8, 16, 24 e 32 sono riservati a possibili casi di defunti che richiedono dimensioni maggiori per la sepoltura e saranno assegnati secondo la normativa di cui alla richiamata deliberazione n. 100/2019" (Norma aggiunta dalla deliberazione di G.C. n. 111/2019)

3. I loculi privi di prezzo nell'allegato "A" -come modificato dalla deliberazione di G. C. n. 111/2019- saranno utilizzati dall'Amministrazione comunale per l'assegnazione a defunti privi di parenti e/o in condizioni di indigenza su accertamento dell'ufficio comunale dei servizi sociali.

4. Ogni concessione deve risultare da apposito atto privato, soggetto a registrazione in caso d'uso, repertoriato contenente l'individuazione della concessione, clausole e condizioni della medesima e le norme regolatrici dell'esercizio del diritto d'uso.

ART. 6

MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI ESTINTI O RETROCESSI

1. I loculi che si rendono disponibili a seguito dell'estinzione della concessione o della retrocessione o revoca del Comune da parte dei concessionari, vengono assegnati con le stesse modalità dell'art. 5.

ART. 7

CONCESSIONI PROVVISORIE

1. E' ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a due anni anche in assenza dei requisiti elencati all'articolo 4, in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove.

2. Per tali concessioni il Comune esigerà un canone fisso annuo, in misura pari ad un ventesimo del prezzo indicato nell'allegato "A" in ragione annua. Restano a carico del concessionario le spese di estumulazione, ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.

3. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla estumulazione della salma e inumazione in un campo comune, con recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo con la concessione provvisoria si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.

ART. 8

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Successivamente all'assegnazione e alla stipula dell'atto di una concessione cimiteriale, l'avente titolo può rinunciare alla stessa, dandone comunicazione motivata all'Amministrazione Comunale (es. trasferimento della salma in altro Comune, trasferimento della salma in cappella di famiglia, ecc.). La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo.

3. Le sepolture retrocesse a seguito di rinuncia sono assegnate dall'Amministrazione Comunale con le procedure di cui all'articolo 5.

ART. 9

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2. Le pietre tombali fornite dall'Amministrazione Comunale possono essere sostituite con nuove di gradimento del concessionario del loculo previa presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale di un bozzetto della nuova lapide comprensivo degli accessori (portalampade, portafiori, ecc.) unitamente al campione del materiale lapideo che si intende utilizzare, COMPATIBILMENTE CON L'ASSETTO ARCHITETTONICO GENERALE previsto per la cappella.

2. Nessuna modifica è consentita alle mostre di riquadratura dei loculi. La sporgenza degli accessori, quali portafiori, portalampade, ecc., non può essere superiore a cm. 12 rispetto al filo esterno della mostra di riquadratura del loculo.

3. In caso di accertamento di opere di modifica in contrasto con quanto previsto al comma 2, il concessionario è obbligato al ripristino dello stato originario del loculo con oneri a suo carico; in caso di inerzia dello stesso interviene direttamente l'Amministrazione Comunale con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

4. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

ART. 10

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

3. La concessione di manufatti destinati a sepolture può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 11

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Alla scadenza delle concessioni il concessionario e/o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per ulteriori 20 anni (periodo massimo di tumulazione della salma). Per cellette ossario / cinerarie rimane il periodo di 99 anni.

ART. 12

NORME FINALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, qualora il concessionario indicato nell'atto di concessione risulti defunto, è considerato "concessionario di fatto":

a) il parente più prossimo del defunto tumulato;

2. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma indicata sulla lapide del loculo. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.